



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTA: la nota prot. n.43198 del 20/11/2024, con cui il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia – Ufficio 4 – Salvaguardia di Venezia – Opere Marittime per il Veneto, ha richiesto la proroga fino al 31/12/2025 dell’Ordinanza n.89/2018, in data 09/11/2018, già prorogata con le ordinanze n.144/2019, n.110/2021 e n.101/2023, rispettivamente in data 20/12/2019, 26/11/2021 e 07/11/2023, con la quale è stata disciplinata la navigazione ed il servizio nautico di vigilanza/monitoraggio dei segnalamenti marittimi luminosi posizionati in prossimità delle bocche di porto di Lido (San Nicolò-Treporti) e Malamocco, interessate dai lavori di realizzazione del sistema Mo.S.E.;

VISTE: le proprie ordinanze n.89/2018, n.144/2019, n.110/2021 e n.101/2023, rispettivamente in data 09/11/2018, 20/12/2019, 26/11/2021 e 07/11/2023, con le quali è stata disciplinata la navigazione alle bocche di porto di Lido (San Nicolò-Treporti) e Malamocco, in occasione dei lavori di realizzazione del sistema Mo.S.E.;

VISTO: il “Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia”, approvato con la propria Ordinanza n. 10/2023, in data 09/03/2023 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli articoli 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

ORDINA

Articolo 1

L’Ordinanza n.89/2018 del 09/11/2018, in premessa richiamata, è prorogata **fino al 31/12/2025**.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell’art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un’unità da diporto;
- dell’art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell’apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì (data della firma digitale)

IL COMANDANTE

CA (CP) Filippo MARINI

firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative